N. R.G. 65954 / 2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XII CIVILE

Il giudice dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n**. 65954** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2017,** vertente

TRA

Parte_1 , n. q . di esercente la responsabilità genitoriale su *Per_1* *[...]* , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gerardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ciampino, viale del Lavoro n. 31

RICORRENTE

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Bibbolino e Daniela La Rosa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Prenestina n. 45 RESISTENTE

E

Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Munzi ed Andrea Picozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma a largo dei Lombardi n. 4 TERZA CHIAMATA

CONSIDERATO CHE

- *Persona_1* è invalido totale, gli è stato riconosciuto l'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma, 3 della legge n. 104/92, è costretto a muoversi in carrozzina ed è affidato alla madre *Parte_1* ;
- *Parte_1* ha chiesto all'intestato Tribunale la condanna dell *CP_1* per discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 67/2006 e per l'effetto di ordinare alla stessa l'immediata cessazione del comportamento discriminatorio, di condannarla a risarcire in via equitativa al *Persona_1* il danno non patrimoniale quantificato in € 5.000,00, e di ordinare ex art. 3, comma 4, della legge n. 67/2006 la pubblicazione del provvedimento a spese della resistente su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato;
- tale domanda trova fondamento, a parere di parte ricorrente, sulla circostanza che il *Per_1* in data 21.09.2017, al rientro dalla scuola, è rimasto per più di un'ora all'interno della stazione *Org_1* della metropolitana linea B per il non funzionamento dell'ascensore, non segnalato né pubblicizzato in alcun modo agli utenti, fintantoché all'arrivo dei Carabinieri è stato sollevato di peso per le scale per poter finalmente guadagnare l'uscita;
- l *CP_1* si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in causa di *Controparte_2* che svolge per suo conto il servizio di manutenzione programmata e a guasto degli impianti di traslazione della metropolitana e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto non fondata o, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, di condannare la terza chiamata in causa a manlevarla;
- si costituiva in giudizio anche la *Controparte_2* chiedendo il rigetto sia della domanda di parte attrice sia della richiesta di manleva da parte di *CP_1* chiedendo di poter chiamare in giudizio l *Controparte_3* e rinunciando poi a quest'ultima richiesta;
- nel corso del giudizio parte attrice rinunciava al capo 1 della domanda, relativo all'ordine di cessazione della condotta discriminatoria, in quanto veniva

dichiarato da parte resistente e dalla terza chiamata in causa che l'ascensore in questione era definitivamente tornato in funzione dal 03.10.2017;

- chela causa veniva istruita con escussione di testimoni e trattenuta in decisione all'udienza del 16.07.2019, con termine alle parti fino al 30.09.2019 per il deposito di note conclusive.

RITENUTO CHE

- dalle risultanze istruttorie il fatto storico lamentato da parte attrice risulta provato così come dedotto dalla stessa: la teste escussa all'udienza del 01.04.2019 ha confermato che la *Parte_1* ed il figlio *Persona_1* hanno preso la metro B alla stazione Garbatella dove non era presente alcuna indicazione ed hanno anche chiesto ad un inserviente la presenza dell'ascensore alla stazione di *Org_1* che confermava la suddetta presenza. La teste ha dichiarato altresì che riuscivano a guadagnare l'uscita con l'aiuto dei Carabinieri nel frattempo chiamati e che non era presente sul sito *CP_1* alcun avviso, avendolo la stessa controllato senza trovare alcun indicazione in merito all'ascensore guasto;

- tale ricostruzione dei fatti appare avvalorata dal rapporto di incidente del 21.09.2017 prodotto da parte resistente come doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione: in tale rapporto la dipendente *Testimone_1* dichiara di aver constatato la presenza del *Per_1* affermando anche che si era informata circa la possibilità di far attivare l'impianto da remoto ma che era venuta a conoscenza che l'impianto era fermo dal 29.08.2017 e constata anche l'arrivo dei Carabinieri che si si sono adoperati per far uscire il *Per_1* dalla stazione della metropolitana;

- nel caso di specie risulta pertanto appurata la condotta discriminatoria indiretta di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 67/2006 causata non solo e non tanto dal mancato funzionamento dell'ascensore ma dall'acclarata circostanza che tale problematica non sia stata comunicata all'utenza nei modi adeguati, come avvisi sui display presenti all'entrata delle stazioni della metropolitana o sul sito internet dell'azienda di trasporto;

- è evidente che la mancata tempestiva comunicazione del guasto e della disattivazione dell'impianto mentre può rappresentare solo un piccolo disagio o addirittura un fatto irrilevante per l'utenza normodotata rappresenta, invece, un'informazione essenziale per una persona costretta a muoversi – come il *Per_1* – su di una carrozzina: rappresentando in questo caso l'elevatore l'unico modo per risalire in superficie;

- non appare invece fondata la richiesta di condanna della *Controparte_2* *[...]* a manlevare l *CP_1* in quanto il contratto di appalto prevede l'obbligo assunto dalla *Controparte_2* di intervenire come garante nelle azioni legali intentate da terzi contro *CP_1* "*per fatti, incidenti o danni derivanti dall'esecuzione del contratto".*

- nel caso in esame non sussiste né è stato richiesto alcun danno causato da *[...]* *Controparte_4* nell'esecuzione del contratto di manutenzione ma sussiste una forma di discriminazione indiretta posta in essere dall *CP_1* per non aver adeguatamente e tempestivamente comunicato all'utenza il disservizio;

- inoltre è stata smentita la ricostruzione dell *CP_1* circa l'asserito mancato intervento della *Controparte_2* dal 29.08.2017 - data di inizio del mancato funzionamento dell'ascensore - fino dalla data del 21.09.201, come risulta dalla testimonianza del teste *Tes_2* all'udienza del 01.04.2019;

- che riguardo l'entità del danno non patrimoniale sofferto dal *Per_1* anche in considerazione dell'intervento di persone estranee (nella specie dei Carabinieri e di altro utente) all'organizzazione della società resistente per consentire allo stesso di guadagnare l'uscita, appare equo determinarlo nella complessiva somma di € 2.500,00 oltre interessi dalla presente pronuncia;

- che si ritiene altresì di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ex art. 3, comma 4 della legge n. n. 67/2006;

- che le spese seguono la soccombenza e che sono liquidate ai sensi del DM 55/14, così come modificato, tenuto conto del reale valore della causa e dell'attività svolta;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Giudice così decide

PQM

accoglie il ricorso proposto da *Parte_1* n.q. di esercente la responsabilità genitoriale su *Persona_1*, e per l'effetto:

- condanna *CP_1* al risarcimento del danno prodotto nella misura di € 2.500,00 a *Persona_1*;

- ordina la pubblicazione del presente provvedimento ex art. 3, comma 4, della legge n. 67/2006, su uno dei quotidiani di maggiore diffusione locale;

- rigetta la domanda di manleva proposta da *CP_1* nei confronti della *Controparte_2*

- condanna *CP_1* al rimborso delle spese processuali di parte ricorrente e della terza chiamata nella misura di € 1.400,00 per onorari oltre accessori di legge per ciascuno ed oltre al rimborso di € 80,00 per spese vive per la sola parte ricorrente.

Roma, 26 novembre 2019

Il Giudice

Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate